



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Nr. 210 Data 11/12/2025 Seduta Nr. 95

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO - ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

ATTO DELIBERATIVO DI ACQUISTO DI AZIONI DELLA SOCIETA' FARMAPIANA SOCIETA' BENEFIT S.P.A. MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE, FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI DUE FARMACIE COMUNALI (ai sensi degli art. 5, comma 3, del D. lgs 175 del 2016 e 7 del D. lgs 36 del 2023). APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 5 TUSP E 14 E 17 TUSPL ED AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA.

L'anno duemilaventicinque questo giorno undici del mese di Dicembre alle ore 15:00 si è riunita la Giunta Comunale convocata con le prescritte modalità dalle ore 8:00, nella solita sala delle adunanze.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>
<i>BONI CARLO</i>	S
<i>PRATESI FILIPPO</i>	S
<i>BARTOLINI CHIARA</i>	S
<i>BETULANTI MARTINA</i>	S
<i>CANESTRI MATTIA</i>	N
<i>GAMBERI STEFANO</i>	S
<i>TOTALE Presenti</i>	5
<i>TOTALE Assenti</i>	1

Per il Segretario Generale del Comune, Dott. Francesco Cammilli, assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco, Carlo Boni, assume la presidenza e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.

OGGETTO:

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

ATTO DELIBERATIVO DI ACQUISTO DI AZIONI DELLA SOCIETÀ FARMAPIANA SOCIETÀ BENEFIT S.P.A. MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE, FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI DUE FARMACIE COMUNALI (ai sensi degli art. 5, comma 3, del D. lgs 175 del 2016 e 7 del D. lgs 36 del 2023). APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 5 TUSP E 14 E 17 TUSPL ED AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA.

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Pontassieve:

- è titolare della farmacia comunale sede n. 1, ubicata in Piazza Alfredo e Carlo del Vivo, 16 (presso il supermercato Coop), attualmente gestita in economia;
- ha istituito con la nuova pianta organica approvata con delibera di Giunta comunale del 31 dicembre 2024 n. 161 una nuova Farmacia comunale (sede n. 6), da insediare in prossimità della nuova Casa della Salute che sarà aperta dalla ASL Toscana Centro;

Considerato

- che Farmapiana Società Benefit S.p.A è una società a capitale interamente pubblico, partecipata dai Comuni di Campi Bisenzio, Calenzano, Signa, Pontassieve, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero, che gestisce il servizio farmaceutico dei soci pubblici in regime di *in house providing*, nel rispetto della normativa europea, nazionale e statutaria;
- che è intenzione del Comune di Pontassieve di entrare nella compagine sociale di Farmapiana Società Benefit S.p.A., allo scopo di gestire la farmacia esistente sede n. 1 e la farmacia di nuova istituzione sede n. 6 in regime di *in house providing* per il tramite di detta società, ai sensi degli artt. 5 e 16 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), 192 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), 14 e seguenti del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 (Testo Unico sui servizi pubblici locali di rilevanza economica);

Vista la relazione con i relativi allegati predisposta dal Responsabile dell'Ufficio di Staff Programmazione e Controllo-Staff del Sindaco e RUP dott. Francesco Cammilleri del 09/12/2025 sull' "*acquisto di partecipazioni della società in house Farmapiana S.p.A. ai fini dell'affidamento della gestione del servizio pubblico relativo alle farmacie di titolarità del Comune di Pontassieve*" ex artt. 5 del d. lgs. 175 del 2016, 14 e 17 del d. lgs. 201 del 2022 nonché 7 del d. lgs. n. 36 del 2023 a corredo della presente deliberazione **allegata sub. b)**;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 175 del 2016, per poter procedere all'affidamento del servizio farmaceutico *in house* a Farmapiana Società Benefit S.p.A., è necessario - oltre che detta società sia a capitale sociale interamente pubblico e che svolga l'attività nella misura prevalente dell'80% per l'adempimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci - che i soci pubblici esercitino su Farmapiana Società Benefit un "*controllo analogo*";

Considerato che, come evidenziato nella predetta relazione, il controllo analogo congiunto con gli altri soci pubblici può essere assicurato anche in caso di partecipazione “pulviscolare” da parte del Comune di Pontassieve in Farmapiana Società Benefit S.p.A. grazie alle disposizioni e previsioni statutarie della società e, in particolare, mediante il “*Comitato dei Soci*” previsto dall’art. 22 dello Statuto di Farmapiana Società Benefit S.p.A., i cui poteri e criteri di funzionamento sono stabiliti dal “*Regolamento del controllo analogo congiunto*” (come da **allegato sub e**) al presente atto ;

Considerato che il Comitato dei Soci di Farmapiana Società Benefit S.p.A è composto dai sindaci di ciascun socio o da un membro opportunamente delegato dagli stessi;

Ritenuto che il servizio farmaceutico è un servizio di rilevanza economica e, perciò, soggetto al d. lgs. n. 201 del 2022;

Visto l’art. 14, comma 1, del d. lgs. n. 201 del 2022, il quale alla lettera c) prevede che tale tipologia di servizio possa essere gestita mediante l’*“affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell’Unione europea, secondo le modalità previste dall’articolo 17”*;

Considerato che l’operazione di ingresso del Comune di Pontassieve nel capitale sociale di Farmapiana Società Benefit S.p.A e di affidamento della gestione delle due farmacie sopra indicate *in house providing* si articolerà:

1) nell’acquisto di n. 10.000 azioni, mediante sottoscrizione di aumento di capitale, di Farmapiana Società Benefit S.p.A. del valore nominale di € 10.000,00, dietro pagamento del corrispettivo, comprensivo del sovrapprezzo, di € 11.421,98, corrispondente ad una partecipazione al capitale sociale di Farmapiana Società Benefit S.p.A. pari allo 0,114%;

2) nell’affidamento a Farmapiana Società Benefit S.p.A., quale società *in house*, della gestione delle due farmacie sede n. 1 e sede n. 6 per la durata di 18 anni, subordinato all’acquisto delle azioni di cui al precedente n. 1);

3) nella stipula di un contratto di servizio con Farmapiana Società Benefit S.p.A ai sensi dell’art. 17, comma 3, del d. lgs. n. 201 del 2022 per disciplinare l’affidamento di cui al precedente n. 2, comprensivo del contratto d’affitto di ramo d’azienda per la farmacia sede n. 1, al corrispettivo di:

A) Quanto alla parte fissa:

- per la **farmacia sede n. 1: € 120.000** oltre IVA annui;
- per la **farmacia sede n. 6: € 30.000** oltre IVA annui.

B) Quanto alla parte variabile:

Al raggiungimento di un fatturato annuo complessivo pari a **€ 3.000.000**, al netto dell’IVA (calcolato sulla somma dei ricavi delle due farmacie), sarà applicato un canone di concessione variabile corrispondente **all’1% del fatturato**, anch’esso determinato al netto dell’IVA.

Visto l’art. 4 del D. lgs 175 del 2016, secondo cui “*1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

[...]

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento [...]"

Visto l'art. 5 del D. lgs 175 del 2016, in base al quale *"1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni";

Visto l'art. 17 del d. lgs. n. 201 del 2022, a norma del quale *“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.*

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.”

Visto l'art. 7 del d. lgs n. 36 del 2023, il quale prevede che *“2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato”;*

Visto l'art. 1 del “regolamento sulla consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175” approvato con delibera della Giunta municipale comunale in data 10 luglio 2025 n. 108, in base al quale *“Gli atti deliberativi di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte del Comune di Pontassieve in società già costituite di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito T.U.S.P.) vengono pubblicati ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 5 del T.U.S.P. sul sito del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Enti controllati-Società partecipate” e nella sezione del sito “Novità” (doc. 1 in allegato alla relazione allegata sub. b);*

Visto l'art. 48, comma 3, del D.lgs 267 del 2000, secondo cui “3. *È altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio*”;

Vista la legge 241 del 1990;

Visto il D.lgs 33 del 2013 (decreto trasparenza);

DELIBERA

1) di approvare la relazione predisposta dal Responsabile dell'Ufficio di Staff Programmazione e Controllo-Staff del Sindaco e RUP dott. Francesco Cammilli del 09/12/2025 sull'“*acquisto di partecipazioni della società in house Farmapiana S.p.A. ai fini dell'affidamento della gestione del servizio pubblico relativo alle farmacie di titolarità del Comune di Pontassieve*” ai sensi degli articoli 5 del d. lgs. 175 del 2016, 14 e 17 del d. lgs. 201 del 2022, nonché 7 del d. lgs. n. 36 del 2023, con allegato il Business Plan con Piano Economico Finanziario di Farmapiana Società Benefit S.p.A., la quale rappresenta altresì la motivazione della presente delibera a farne parte integrante e sostanziale ed **allegata sub. b).**

2) di sottoporre al Consiglio comunale la decisione di acquistare di n. 10.000 azioni di Farmapiana Società Benefit S.p.A. del valore nominale di € 10.000,00, dietro pagamento del corrispettivo previa sottoscrizione di aumento di capitale, comprensivo del sovrapprezzo, di € 11.421,98, pari allo 0,114% del capitale sociale, con la contestuale presa d'atto dello statuto di Farmapiana Società Benefit S.p.A (in **allegato sub. d)** al presente atto) e secondo lo schema di atto di deliberativo di cui all'**allegato sub. a).**

3) di sottoporre al Consiglio comunale la decisione di approvare il “*Regolamento del controllo analogo congiunto*” del Comitato dei Soci previsto dall'art. 22 dello statuto di Farmapiana Società Benefit S.p.A. (in **allegato sub. e)** al presente atto).

4) di sottoporre al Consiglio comunale la decisione di affidare a Farmapiana Società Benefit S.p.A. la gestione in regime di *in house providing* della farmacia esistente sede n. 1 e della farmacia di nuova istituzione sede n. 6 di nei termini e condizioni sopra illustrati, subordinato all'acquisto delle azioni di cui al precedente n. 2).

5) di sottoporre al Consiglio comunale la decisione di stipulare un contratto di servizio con Farmapiana Società Benefit S.p.A ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decr. lgs. n. 201 del 2022, per disciplinare l'affidamento di cui al precedente n. 4), con connesso contratto di affitto di azienda relativo alla farmacia sede n. 1.

6) di pubblicare ai sensi dell'art. 1 del “*regolamento sulla consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175*” il presente atto

deliberativo sul sito del Comune nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, sottosezione “*Enti controllati-Società partecipate*” e nella sezione del sito “*Novità*”.

7) di approvare l’avviso di pubblicazione ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 della presente delibera (allegato **sub. f** al presente testo).

8) di trasmettere le osservazioni che dovessero pervenire a seguito della consultazione pubblica al Consiglio comunale quale organo competente ai sensi dell’art. 8 del decr. lgs. n. 175 del 2016.

9) di stabilire che i documenti di cui in allegato al presente potranno essere oggetto di correzioni/modifiche non sostanziali di dettaglio prima della loro approvazione nella delibera consiliare.

ALLEGATI:

- a)** schema di delibera del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 175 del 2016;
- b)** relazione ex artt. 5, comma 3, D. Lgs 175 del 2016 e 7 del D. Lgs 36 del 2023;
- c)** Business Plan con Piano Economico Finanziario di Farmapiana Società Benefit S.p.A. (anche **doc. 3** citato in relazione);
- d)** statuto di Farmapiana Società Benefit S.p.A.;
- e)** “*Regolamento del controllo analogo congiunto*” del Comitato dei Soci previsto dall’art. 22 dello statuto di Farmapiana Società Benefit S.p.A.;
- f)** avviso ex. art. 5 del D.lgs 175 del 2016 con relativo modulo osservazioni (anche **doc. 2** citato in relazione).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 210 DEL 11/12/2025

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Carlo Boni
(firmato digitalmente)

Per il Segretario Generale

Dott. Francesco Cammilli
(firmato digitalmente)